

RG n. 9636/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9636/2013 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
"risarcimento danni"

VERTENTE TRA

M. M. nata il X1975 a Montecchio Maggiore (VI), c.f. X, e M. G. nato il X.1966 a Vicenza, c.f. X, entrambi residenti a Creazzo (VI), via Pizzamerlo 3, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisabetta Fortuna che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione - attori -

E

CLINICA VETERINARIA V., in persona del Direttore Sanitario e legale rappresentante pro tempore dr P. M., con sede in Vicenza, Strada Padana verso X, P. Iva X, con domicilio eletto in Creazzo (VI), via X, presso lo studio dell'avv. Andrea Bombarda dal quale è rappresentata e difesa come da procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta con chiamata in causa di terzo - convenuta -

B. S. (c.f. X) residente a Codigoro (FE), via X, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Romagnoli del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Pegoraro del Foro di Vicenza, Contrà Motton Pusterla 21, giusto mandato in calce all'atto di citazione.

- terzo chiamato -

Conclusioni dei procuratori delle parti

Per gli attori:

"Nel merito in via principale:

1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della clinica veterinaria V., in persona del direttore sanitario e legale rappresentante pro tempore, per le ragioni meglio esposte nella narrativa del presente atto.

2) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto concluso tra gli attori e la clinica veterinaria V., in persona del direttore sanitario e legale rappresentante pro tempore, per inadempimento della convenuta.

3) Accertare e dichiarare la responsabilità della clinica veterinaria V., in persona del direttore sanitario e legale rappresentante pro tempore, in ordine alla fuga e perdita di F. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla perdita dell'animale di affezione subita dagli odierni attori per complessivi Euro 20.000,00 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia".

Per la convenuta:

"In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta "V. clinica veterinaria", in persona del suo direttore sanitario dr P. M., provvedersi alla sua estromissione dal giudizio ex art. 109 c.p.c.;

- In via principale e di merito, e subordinatamente al mancato accoglimento della precedente domanda, accertato e dichiarato che non sussiste alcuna responsabilità professionale (o meno) in capo alla convenuta, respingersi nel migliore dei modi le domande degli attori M. M. e G. M. per manifesta loro infondatezza, in fatto e in diritto;

- Dichiararsi comunque tenuto in via esclusiva, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle attoree domande, il dr S. B., con domicilio professionale in Codigoro (Fe);

- in via di mero subordinate, in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande degli attori, dichiararsi tenuta a garantire e manlevare V. clinica veterinaria, ex art. 106 c.p.c., il dr S. B. di Codigoro (Fe)".

Per il terzo chiamato:

"NEL MERITO

Respingere la domanda formulata dalla convenuta Clinica Veterinaria nei confronti del terzo chiamato, per assoluta infondatezza;

Respingere la domanda avanzata dagli attori, in quanto infondata e comunque non provata;

IN VIA GRADATA

Nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea accertare e dichiarare il grado e la quota di responsabilità sussistente a carico della convenuta e del terzo chiamato, procedendo quindi alla ripartizione interna tra i condebitori solidali della responsabilità.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Rimb. Forf. 15%, CPA e IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della CLINICA VETERINARIA V., sulle circostanze articolate nei seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione "vero che":

1. Vero che il 16.04.2013 intorno alle ore 13:00 si allontanava dalla clinica?
2. Vero che a quel punto il Dott. B. rimaneva da solo all'interno della clinica, dovendo provvedere contemporaneamente sia all'attività veterinaria sia all'attività di segreteria ed accoglienza dei clienti?
3. Vero che la clinica non è dotata di sistemi di video-sorveglianza che consentono di controllare l'entrata/uscita dai locali delle sale chirurgiche e pre-chirurgiche in cui operano i dottori-veterinari?
4. Vero che la clinica non ha assunto apposito personale dedicato all'attività di segreteria ed accoglienza dei clienti?"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45, comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

Con atto di citazione regolarmente notificato, M. M. e M. G. convenivano in giudizio, avanti all'Intestato Tribunale, la clinica veterinaria V., in persona del Direttore Sanitario dr. P. M., per ottenere la sua condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della perdita del loro cane di nome F..

Gli attori esponevano di avere "adottato" F., nell'anno 2006, in occasione di una visita al canile municipale di Vicenza, ove il cane, all'epoca di anni due, era stato ospitato dopo essere stato raccolto dagli addetti al canile, moribondo, a seguito dell'abbandono dei precedenti proprietari. In data 15 aprile 2013 l'animale veniva affidato all'ambulatorio veterinario V. per essere sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della lesione del legamento crociato della zampa sinistra e alle successive cure postoperatorie con ricovero presso la clinica. Tuttavia, nella tarda serata del

16.04.2013, il direttore sanitario dr M. contattava gli attori per comunicare loro che già dal mattino F. era fuggita dalla struttura. Nonostante l'immediata denuncia di smarrimento e le approfondite ricerche, il cane, la cui scomparsa era stata segnalata anche tramite alcuni avvisi pubblicati sul Giornale di Vicenza, non veniva più ritrovato.

Rilevavano gli attori che la fuga e la presumibile morte di F., considerate le sue precarie condizioni di salute legate all'intervento chirurgico appena effettuato, dovevano essere ricondotte all'omessa vigilanza e negligenza del personale di turno, preposto alla custodia del cane, che era stato lasciato libero di circolare all'interno dei locali dell'ambulatorio durante la pulizia della cuccia e di uscire dalla porta d'ingresso rimasta aperta.

Chiedevano, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta, di dichiararsi risolto il contratto concluso con la clinica veterinaria V. e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 20.000,00, di cui euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione degli annunci di smarrimento.

Si costituiva in giudizio M. P., nella sua qualità di direttore sanitario della clinica veterinaria V., che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando di non essere stato neppure presente presso la struttura al momento della fuga del cane e che, pertanto, ogni addebito di responsabilità avrebbe dovuto essere operato, semmai, nei confronti del medico veterinario effettivamente presente e "in servizio". Nel merito evidenziava che, secondo la narrazione dei fatti operata dal dott. B., unico testimone della vicenda, l'allontanamento del cane si era verificato a causa di una somma di eventi impreveduti ed imprevedibili, integranti il cd. caso fortuito, rappresentati, da un lato, dal fatto del terzo, ovvero di un extracomunitario che, introdottosi all'interno dei locali della clinica per vendere degli oggetti, aveva lasciato improvvidamente aperte tutte le porte, e dall'altro, dalla repentinità e destrezza con cui F. era fuggita.

Chiedeva, pertanto, di disporsi la sua estromissione dal giudizio e, comunque, di essere autorizzato alla chiamata in causa di B. S. al fine di essere manlevato per l'ipotesi di soccombenza.

Evocato ritualmente in giudizio anche il terzo chiamato si costituiva e chiedeva il rigetto di qualsivoglia pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia per non avere potuto impedire l'evento in ragione di circostanze imprevedibili (ingresso del venditore ambulante e fuga del cane) tali da giustificare l'operatività dell'esimente del caso fortuito, sia per la responsabilità unica ed assorbente della clinica veterinaria convenuta per non avere apprestato le necessarie misure organizzative ed accorgimenti quali un servizio di portineria o un sistema di videocontrollo. Inoltre svolgeva contestazioni in punto di quantum debeatur, riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla risarcibilità del danno non patrimoniale per perdita dell'animale d'affezione.

Dopo il mutamento del G.I., la causa, rigettate le istanze di prova testimoniale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 7 aprile 2016, introitata per la sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.

Preme, anzitutto, evidenziare che, nella presente controversia, non è in contestazione l'esistenza di un rapporto negoziale tra i signori M. e M. e la clinica veterinaria V., derivante dall'avvenuta stipulazione in data 15 aprile 2013 di un contratto d'opera professionale (art.2236 c.c.) in forza del quale il cane di nome F., di proprietà degli attori, è stato affidato alla convenuta per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e alle successive cure postoperatorie con degenza presso la clinica. Con la conclusione di detto contratto, V., accanto all'obbligazione principale di eseguire la prestazione veterinaria, si è impegnata a porre in essere ulteriori attività (somministrazione dei pasti, pulizia dell'animale) e, per quel che interessa, di provvedere alla custodia e alla sorveglianza del cane, apprestando tutte le misure ed accorgimenti necessari ad evitarne la fuga.

Come si è esposto in narrativa gli attori hanno invocato la responsabilità contrattuale della convenuta allegandone l'inadempimento proprio sotto il profilo dell'obbligazione di custodia,

essendo emerso (circostanza questa pacifica) che la perdita del cane F. è derivata dalla fuga dell'animale, il quale, il giorno dopo l'operazione, ancorché debilitato, riusciva ad allontanarsi dalla struttura attraverso una porta lasciata aperta e non veniva più ritrovato.

Come è noto, in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto-debitore, presunta la colpa ex art.1218 c.c., l'onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione oppure che la mancata esecuzione o l'inesattezza della prestazione è dipesa da una causa a lui non imputabile (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).

Tale prova è apertamente mancata nel caso di specie in cui la clinica veterinaria V. non ha fornito dimostrazione del suo regolare adempimento né ha provato che la perdita del cane si è verificata per fatto riconducibile all'invocato "caso fortuito".

Rileva il Tribunale che, anche dando per vera (non potendo essere accertata processualmente per mancanza di testimoni) la ricostruzione dei fatti operata dal terzo chiamato, e cioè che il cane sia scappato dopo che un venditore ambulante si era introdotto all'interno dell'ambulatorio lasciando aperte le porte, non sono affatto ravvisabili gli estremi per ritenere la sussistenza del fortuito che può configurarsi solo in presenza di eventi, imprevisi ed imprevedibili, non riconducibili alla sfera di controllo del debitore e, come tali, a lui non imputabili.

E' di tutta evidenza, infatti, che la fuga di F. si è verificata in quanto la stessa è stata lasciata libera di circolare all'interno della struttura e il veterinario di turno - che nell'occasione era il dott. B. - ha aperto la porta allo squillo del campanello senza adottare le accortezze necessarie affinché l'animale non fuggisse (ad esempio semplicemente chiudendola nella gabbia oppure all'interno di una stanza). Non può, dunque, dirsi che l'allontanamento del cane abbia costituito un fatto imprevedibile e, soprattutto, non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da parte del personale preposto alla sua custodia.

Pertanto, la clinica veterinaria V. deve essere chiamata a rispondere dell'omessa custodia, essendo passivamente legittimata non solo rispetto all'azione di risoluzione contrattuale (che va accolta, atteso il grave inadempimento della convenuta) ma anche rispetto alla consequenziale azione risarcitoria, dovendosi ravvisare una sua responsabilità per l'evento dannoso, ex art.1228 c.c., in ragione del comportamento negligente tenuto dal terzo chiamato, quale suo ausiliario, a nulla rilevando agli effetti dell'applicazione del citato art.1228 c.c. l'assenza di un rapporto di lavoro dipendente tra la clinica e il dott. B. (Cass. Civ. Sez. III 14 giugno 2007 n. 13953).

Ciò posto in ordine all'area della responsabilità e passando all'individuazione e alla quantificazione dei danni derivanti dall'inadempimento, gli attori hanno allegato di avere subito, a causa del fatto colposo del personale preposto alla custodia di F., oltre ad un danno patrimoniale di euro 1.000,00 legato alle spese di pubblicazione sul giornale degli annunci di smarrimento, anche danni non patrimoniali per la perdita del proprio animale, di cui hanno chiesto una liquidazione in via equitativa.

Ebbene, ritiene il Decidente, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell'animale d'affezione, avallato dal noto pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008, che sussista nella specie un danno morale risarcibile ex art.2059 c.c.

Sempre più numerose sono, infatti, le pronunce della giurisprudenza di merito (Tribunale di Rovereto 18 ottobre 2009, Tribunale di Bari 22 novembre 2011, Tribunale di Torino 29 ottobre 2012, Tribunale di Reggio Calabria sez. II 6 giugno 2013, Tribunale di Firenze 14 giugno 2013, Corte d'Appello di Bari sez. III 12 novembre 2013 n. 1481, Tribunale di Milano sez. X 1 luglio 2014 n. 8698) che propongono una rimeditazione della decisione del Supremo Collegio, molte delle quali elevando al rango di "diritto inviolabile" ex art. 2 Cost. la tutela dell'animale d'affezione, anche sulla scorta dei recenti interventi legislativi (prima fra tutte la legge n. 189/2004) tendenti ad assicurare speciale protezione agli animali mediante lo strumentario repressivo penalistico.

Nel dettaglio, si è osservato che i diritti inviolabili della persona non costituiscono un numero chiuso, in quanto, come affermato dalle stesse Sezioni Unite, "la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana".

In tal senso, proprio tenendo conto delle indicazioni fornite dalle SS.UU., l'accostamento della morte dell'animale di affezione a fattispecie come la rottura del tacco di una scarpa da sposa o l'errato taglio di capelli, non può ritenersi fedele alla realtà sociale. Il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come "membri della famiglia". Non può, pertanto, essere condiviso, nell'attuale e mutato contesto sociale, l'orientamento secondo il quale il rapporto d'affetto tra uomo ed animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi (tra cui sicuramente rientra quella di specie) in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2.

D'altro canto, come evidenziato da alcune pronunce della giurisprudenza di merito, lo stesso legislatore ha acquisito piena consapevolezza del legame che si instaura tra il padrone e il suo animale, di cui costituisce espressione la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, nella parte in cui precisa che "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente" (art. 1).

Altre pronunce giurisprudenziali rinvencono poi un'altra copertura costituzionale nell'art. 42 Cost. che tutela la proprietà privata nonché nell'art. 17 CEDU letto in combinato con l'art. 6 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, atteso che la perdita del cane-bene determina un pregiudizio non solo economico ma anche non patrimoniale (v. Trib. Bari, sez. Monopoli, sentenza 22.11.2011 che sottolinea l'irragionevolezza di un sistema risarcitorio che preveda il ristoro per il valore economico del cane, ma non per il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla perdita affettiva, laddove sia quest'ultima la maggiore utilità del "bene" oggetto della lesione.).

Alla luce di tali considerazioni, dunque, ritiene il Tribunale di dover aderire al descritto indirizzo giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato.

Va, perciò, accolta la richiesta di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale patito dagli attori in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della clinica veterinaria V.. Tale danno può essere liquidato, in via equitativa, in euro 3.500,00 in valori attuali (euro 500,00 per ogni anno vissuto dagli attori con F., adottata nel novembre 2006 e persa nell'aprile 2013).

Sul versante patrimoniale, invece, va riconosciuto il diritto di parte attrice di ottenere il pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di rimborso delle spese di pubblicità degli annunci di smarrimento di cui alle fatture Pubbladige in atti (doc. 3 fascicolo attoreo).

Per quanto riguarda, infine, i rapporti interni tra la clinica V. e B. S., deve essere senz'altro affermata la (prevalente) responsabilità del terzo chiamato al quale va rimproverato di avere posto in essere una condotta gravemente colposa e negligente, per avere aperto la porta d'ingresso della clinica senza prima assicurarsi - pur se intento a curare un altro animale - che F. non fosse nelle condizioni di scappare. Tuttavia, una percentuale di responsabilità nella eziologia degli accadimenti che hanno portato alla fuga e alla presumibile morte del cane degli attori va riconosciuta anche a carico della convenuta sulla quale gravava l'obbligo di assicurare l'idoneità dei locali in modo da impedire il verificarsi eventi come quello realizzatosi in concreto, di apprestare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la custodia e il controllo degli animali ricoverati presso la struttura e di dotare la struttura stessa di personale sufficiente; laddove, invece, nella specie è

emerso che non solo non vi era personale addetto all'accoglienza dei clienti (di modo che il dott. B., lasciato da solo all'interno dell'ambulatorio, si era ritrovato a provvedere contemporaneamente sia all'attività veterinaria che all'attività di segreteria), ma non vi era neppure alcun sistema di sorveglianza necessario al controllo degli ingressi/uscite dalla clinica.

Pertanto, avuto riguardo alla gravità delle violazioni ascritte alla convenuta e al terzo chiamato, il peso del risarcimento va ripartito tra entrambe le parti, nella percentuale del 30% a carico di V. e del 70% a carico di B. S..

Nei rapporti tra gli attori e la convenuta le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà, atteso il rilevante scarto tra petitum e decisum, e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, ridotti del 50% quanto alla fase istruttoria ex art.4 D.M. cit.; invece, nei rapporti tra V. e il B. S., le spese processuali possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per effetto, accertato il grave inadempimento contrattuale della clinica veterinaria V., dichiara la risoluzione del contratto concluso tra gli attori e la convenuta e condanna quest'ultima, in persona del direttore sanitario e legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di M. M. e di M. G. delle seguenti somme:

-euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo;

-euro 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione, oltre gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (16 aprile 2013) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e quindi gli interessi legali sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;

2) condanna la clinica veterinaria V., in persona del direttore sanitario e legale rappresentante pro-tempore, a rifondere agli attori le spese di lite sostenute, che si liquidano nella complessiva somma, già oggetto di compensazione parziale nella misura del 50%, di euro 2.177,50, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge;

3) accoglie parzialmente l'azione di manleva proposta dalla clinica veterinaria V. nei confronti di B. S., e per l'effetto, accertata la responsabilità di entrambe le parti per perdita del cane F. - la convenuta nella misura del 30% e il terzo chiamato nella misura del 70% - condanna B. S. a manlevare V. secondo la sua quota di responsabilità, dichiarando tra le parti stesse integralmente compensate le spese processuali.

Così deciso in Vicenza, il giorno 2 novembre 2016

Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo